

Capitolo 15

IMPIEGO E LIMITI DEI TEMPI DI VOLO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE NAVIGANTE

Personale di condotta degli aeromobili adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto aereo pubblico.

1. Generalità

Le limitazioni qui stabilite sono finalizzate all'annullamento delle probabilità che l'affaticamento da volo possa influenzare la sicurezza del volo e tengono conto sia dell'affaticamento attuale che di quello dovuto ad una serie di voli.

L'osservanza di quanto stabilito dalle presenti norme coinvolge direttamente la responsabilità sia dell'esercente che del personale di condotta.

2. Definizioni

Le espressioni "tempo di volo", "tempo di servizio" e "riposo" usate nelle norme presenti hanno il seguente significato:

Tempo di volo: è il tempo trascorso in volo quale membro di un equipaggio di condotta e va computato da quando l'aeromobile si muove dalla piazzola d'imbarco (Block off) a quando l'aeromobile si ferma alla piazzola di sbarco (Block on).

Tempo di servizio: è il tempo trascorso dal momento in cui un membro d'equipaggio inizia il servizio all'aeroporto di partenza, fino a 30 minuti dopo l'arresto dell'aeromobile in piazzola o comunque fino a quando ha completato tutte le operazioni necessarie o previste alla fine dell'ultimo volo effettuato.

Il tempo trascorso da un membro di equipaggio di condotta in aeroporto quale riserva o in attesa di coincidenze è considerato tempo di servizio.

Riposo: è il tempo durante il quale il membro d'equipaggio è esonerato da ogni tipo di servizio.

3. Limiti contrattuali

L'esercente, nel rispetto dei limiti ministeriali, deve stabilire e riportare nella documentazione operativa i limiti massimi del tempo di volo e di servizio e i tempi minimi di riposo dei membri di equipaggio di condotta tenendo conto dei seguenti fattori:

a) tipo di aeromobile e sue caratteristiche;

- b) caratteristiche della rotta;
- c) tipo di sistemazione disponibile per il riposo dei membri dell'equipaggio di condotta non impegnati ai comandi;
- d) modo con il quale viene programmata l'alternanza dei periodo di servizio e di riposo;
- e) numero di decolli e di atterraggi giornalieri;
- f) equipaggiamenti di cui è dotato l'aeromobile al fine di facilitarne la condotta (autopilota, ecc.);
- g) numero dei membri dell'equipaggio di condotta.

4. Limiti ministeriali

4.1 Equipaggio minimo

Quando l'equipaggio di condotta è formato da due piloti, completato, nel caso richiesto dal certificato di navigabilità, dal Tecnico di Volo, valgono le seguenti limitazioni:

- a) **Tempo di volo:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di volo massimo di **otto ore** complessive ovvero continuative durante ventiquattro ore consecutive;
- b) **Tempo di servizio:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di servizio massimo di **tredecim ore** complessive ovvero continuative durante ventiquattro ore consecutive;
- c) **Riposo:** al termine del servizio programmato al membro di equipaggio di condotta deve essere concesso un periodo di riposo continuativo uguale al doppio delle ore di volo effettuate dopo l'ultimo periodo di riposo fruito, ovvero otto ore consecutive quale dei due è il maggiore, fermo restando che nell'arco delle ventiquattro ore consecutive non possono essere superati i limiti massimi dei tempi di volo e di servizio di cui ai precedenti commi a) e b).
- d) In ogni caso durante sette giorni consecutivi verrà concesso un periodo di ventiquattro ore consecutive di riposo. Il suddetto riposo potrà essere concesso anche l'ottavo giorno, purché nel periodo di ventotto giorni consecutivi detto riposo sia concesso quattro volte;
- e) **Massimi periodici del tempo di volo:** i tempi massimi complessivi, settimanali, mensili, trimestrali ed annuali della durata del tempo di volo, fermi restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, vengono fissati come segue:
 - 34 ore durante 7 giorni consecutivi,
 - 110 ore durante 30 giorni consecutivi;

- 270 ore durante 90 giorni consecutivi;
- 1.000 ore durante 365 giorni consecutivi.

f) **Massimi periodici del tempo di servizio:** fermo restando quanto già stabilito per i massimi tempi di servizio giornaliero, i tempi di servizio massimi settimanali e mensili sono fissati come segue:

- 63 ore durante 7 giorni consecutivi;
- 200 ore durante 30 giorni consecutivi;

4.2 Equipaggio rinforzato (equipaggio minimo + 1)

Quando l'equipaggio è formato da tre piloti, oppure da due piloti più INS (Inertial Navigation System) quale solo mezzo di navigazione o sistemi ad esso equivalenti, completato in entrambi i casi, qualora sia richiesto dal certificato di navigabilità, da Tecnico di Volo, valgono le seguenti limitazioni:

- a) **Tempo di volo:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di volo massimo di **tredici ore** complessive ovvero continuative durante ventiquattro ore consecutive;
- b) **Tempo di servizio:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di servizio massimo di **diciassette ore** complessive ovvero continuative durante ventiquattro ore consecutive (con un massimo di 6 tratte);
- c) **Riposo:** al termine del servizio programmato al membro di equipaggio di condotta deve essere concesso un periodo di riposo continuativo uguale al doppio delle ore di volo effettuate dopo l'ultimo periodo di riposo fruito, ovvero otto ore consecutive quale dei due è il maggiore, fermo restando che nell'arco delle ventiquattro ore consecutive non possono essere superati i limiti massimi dei tempi di volo e di servizio di cui ai precedenti commi a) e b).
- d) In ogni caso durante sette giorni consecutivi verrà concesso un periodo di ventiquattro ore consecutive di riposo. Il suddetto riposo potrà essere concesso anche l'ottavo giorno, purché nel periodo di ventotto giorni consecutivi detto riposo sia concesso quattro volte;
- e) **Massimi periodici del tempo di volo:** i tempi massimi complessivi, settimanali, mensili, trimestrali ed annuali della durata del tempo di volo, fermi restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, vengono fissati come segue:

- 45 ore durante 7 giorni consecutivi;

- 130 ore durante 30 giorni consecutivi;
- 300 ore durante 90 giorni consecutivi;
- 1.000 ore durante 365 giorni consecutivi.

f) **Massimi periodici del tempo di servizio:** i massimi tempi di servizio settimanali e mensili, fermo restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, sono fissati come segue:

- 68 ore durante 7 giorni consecutivi;
- 200 ore durante 30 giorni consecutivi.

4.3 Equipaggio rinforzato (equipaggio minimo + 2)

Quando l'equipaggio è formato da quattro piloti, oppure da tre piloti più INS (Inertial Navigation System) quale solo mezzo di navigazione o sistemi ad esso equivalenti, completato in entrambi i casi, qualora sia richiesto dal certificato di navigabilità, da due Tecnici di Volo, valgono le seguenti limitazioni:

- a) **Tempo di volo:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di volo massimo di venti ore complessive ovvero continuative durante ventiquattro ore consecutive alternativamente con gli altri piloti imbarcati;
- b) **Tempo di servizio:** i piloti possono essere impiegati per un tempo di servizio massimo di **ventiquattro ore** consecutive (con un massimo di 6 tratte);
- c) **Riposo:** al termine del tempo di volo stabilito ed in ogni caso allo scadere del termine del tempo di servizio fissato dalle presenti norme, al pilota si deve concedere un periodo continuativo di riposo di:
- 15 ore se fuori sede;
 - 45 ore più 24 ore ogni 7 giorni consecutivi, se in sede.
- E' ammessa la possibilità di conguaglio fra il riposo fuori sede e quello in sede, purché il totale complessivo sia di sessanta ore con un minimo di quindici ore fuori sede e trentasei in sede.
- d) **Massimi periodici del tempo di volo:** i tempi massimi complessivi, settimanali, mensili, trimestrali ed annuali della durata del tempo di volo, fermi restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, vengono fissati come segue:
- 60 ore durante 7 giorni consecutivi;
 - 140 ore durante 30 giorni consecutivi;
 - 315 ore durante 90 giorni consecutivi;

- 1.000 ore durante 365 giorni consecutivi.

- e) **Massimi periodici del tempo di servizio:** i massimi tempi di servizio settimanali e mensili, fermo restando quelli giornalieri come sopra stabiliti, sono fissati come segue:
- 72 ore durante 7 giorni consecutivi;
 - 200 ore durante 30 giorni consecutivi;

Nel caso regolato dal presente paragrafo, l'esercente deve dotare l'aeromobile di adeguati posti di riposo sui quali possano riposare i membri di equipaggio non impegnati nella condotta dell'aeromobile stesso e il tempo di riposo parziale in volo deve essere almeno superiore a due ore.

5. Trasferimento in volo

Ove si renda necessario trasferire in volo membri di equipaggio di condotta perché possano prendere servizio di volo su determinati punti della rotta, tali viaggi, effettuati come passeggeri, non sono considerati periodi di "riposo" né sono considerati "tempo di servizio". Ai membri di equipaggio trasferiti in volo, si deve concedere, prima di prendere servizio, un periodo di riposo a terra uguale alle ore di volo compiute per effettuare il trasferimento con un massimo di otto ore.

Se i suddetti trasferimenti in volo si rendano necessari per cause impreviste o per casi di forza maggiore (sostituzione imprevista di un membro di equipaggio impossibilitato a proseguire il servizio, recuperi di viaggi interrotti) i membri di equipaggio di condotta che vengono trasferiti potranno prendere immediatamente servizio senza che ad essi venga concesso periodo di riposo.

6. Computo dei massimi periodici

Nei casi in cui un membro di equipaggio di condotta venga impiegato alternativamente, secondo i commi 4.1, 4.2 e 4.3 precedenti, oppure in due dei suddetti casi, il computo dei massimi periodici settimanali, mensili e trimestrali dei tempi di volo e di servizio deve farsi con criterio proporzionale.

7. Periodo di riposo

Agli effetti del computo verrà considerato "riposo" il periodo trascorso a terra, libero da ogni servizio, da un membro di equipaggio di condotta da 30 minuti dopo l'arresto dell'aeromobile in piazzola e comunque da quando ha completato tutte le operazioni necessarie o previste alla fine dell'ultimo volo effettuato fino al suo arrivo all'aeroporto per iniziare un nuovo servizio.

Il periodo di riposo deve essere continuativo.

8. Casi di deroga

I limiti massimi di servizio e di volo qui stabiliti possono essere superati solamente nei seguenti casi:

- a) ricerche per salvataggio;
- b) ragioni umanitarie
- c) situazioni di pericolo per l'aeromobile ed i suoi occupanti;
- d) a giudizio del comandante dell'aeromobile per eccezionali, impreviste e comprovate esigenze di servizio sopraggiunte fuori sede.

L' esercente deve comunicare alla D.G.A.C. eventuali casi di deroga di cui al comma d), fornendo circostanziati elementi comprovanti le eccezionali e impreviste esigenze di servizio sopraggiunte fuori sede.

9. Registrazione dei tempi di volo e di servizio

L' esercente è tenuto a mantenere aggiornata, per ogni membro di equipaggio di condotta alle proprie dipendenze, una registrazione dei suoi periodi di servizio e di volo. In detta registrazione devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- nome e cognome del navigante;
- durata del servizio effettivamente svolto giornalmente;
- durata del volo effettivamente svolto giornalmente;
- durata del periodo di riposo susseguente ad ogni periodo di servizio;
- totale progressivo delle ore volate nel mese in corso;
- totale delle ore volate in ogni mese dell'anno dal navigante quale dipendente dell' esercente.

La registrazione di tali dati, oltre a dovere essere mantenuta sempre aggiornata, deve essere conservata dall' esercente per almeno cinque anni e deve essere a disposizione della D.G.A.C. per eventuali ispezioni.